

Oggetto: INDENNITÀ *UNA TANTUM* DI 200 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Entra nel vivo l'operazione di erogazione dell'*una tantum*, pari a 200 euro, prevista dal D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), come noto pensata al fine di attenuare l'impatto dei recenti rincari generalizzati dei prezzi sul costo della vita. Tale erogazione riguarda, invero, una molteplicità di soggetti dato che interessa i lavoratori dipendenti anche domestici, i pensionati, i collaboratori, etc.. Per ogni situazione sono previste, tuttavia, regole che possono variare.

In linea di massima, si sottolinea come tale *una tantum*, in relazione al lavoro dipendente, non domestico, sarà erogata ai lavoratori dai loro datori di lavoro, i quali provvederanno poi a recuperare il credito a mezzo compensazione da esporre nella denuncia UniEmens. Si evidenzia che l'erogazione dell'indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato.

L'Inps ha iniziato a fornire istruzioni con il messaggio n. 2397/2022, dove l'Istituto traccia un primo rapido esame, essenzialmente concernente le istruzioni per il recupero del credito spettante al datore di lavoro, precisando la necessità di farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione nella quale egli dichiara di essere nelle condizioni giuridiche per beneficiare dell'*una tantum* e di non aver richiesto ad altro datore l'erogazione della somma, data l'unicità di tale indennità. Si ricorda che per i lavoratori dipendenti l'*una tantum* spetta a coloro che abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% (in pratica abbiano avuto un imponibile mensile inferiore a 2.692 euro almeno in un mese). Si ricorda, infine, che tale indennità non sarà soggetta a imposta e contribuzione, né sarà pignorabile.

Con circolare n. 73/2022 l'Inps ha, poi, fornito le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum*, precisando che la stessa dev'essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti previsti, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia UniEmens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, *part-time* ciclici) o della previsione dei Ccnl, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia UniEmens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - Cigo/Cigs, Fis o Fondi di solidarietà, Cisoa - o congedi). I dipendenti delle P.A. i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 31, comma 1, D.L. 50/2022.

L'Inps ricorda che possono accedere al riconoscimento dell'indennità, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Tali lavoratori devono, però, aver beneficiato della misura agevolata di cui alla L. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota di contributi a carico del lavoratore), che si applica, mese per mese, per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro. L'ente di previdenza precisa che:

- la fruizione dell'esonero sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità;
- il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all'esonero è esteso fino al 23 giugno 2022 (quindi non solo i primi 4 mesi del 2022);
- l'indennità spetta nella misura intera anche nel caso di contratto a tempo parziale.

Dato che l'indennità spetta una sola volta, anche a chi sia titolare di più rapporti di lavoro, il lavoratore in tale situazione dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. Se dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens l'indennità, l'Inps comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio, tenendo presente che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato l'indennità per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.

Per quanto concerne i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità ai lavoratori in forza nel mese di luglio, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti specifici per loro previsti in caso di erogazione da parte dell'Inps, perché per tali lavoratori il pagamento da parte dell'Inps sarà residuale, a domanda, solo laddove non abbiano già percepito l'indennità dal datore di lavoro.

Infine, con il messaggio n. 2559/2022, l'Inps ricorda che i lavoratori dipendenti, al fine di ricevere l'indennità dal proprio datore di lavoro, devono presentare allo stesso una dichiarazione con la quale affermano di non essere titolari delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, ossia di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (categorie per le quali è previsto che sia l'Inps a erogare a luglio l'indennità *una tantum*) e, per agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, allega al messaggio un *fac-simile* di dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.

Esposizione nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> l'anno/mese "06- 07/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo da recuperare.

Esposizione nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell'indennità a essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

- nell'elemento <AnnoRif> l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> il mese 06 o 07;

- nell'elemento <CodiceRecupero> il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- nell'elemento <Importo> l'importo da recuperare.

Esposizione nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce PosAgri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* da recuperare.

Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:

- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell'anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell'anno 2022.